



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo B.Placidi 1 -00060 Sacrofano (RM) – tel. 06/90117016 Fax 06/9086143

Prot. n. 3413 del 20.03.2020

ORDINANZA NUMERO 32 DEL 20/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID- 19 –ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE

IL S I N D A C O

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 2019";

Visti:

- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Viste le Ordinanze emesse dalla Regione Lazio

- Ordinanza n. Z00002 del 26/02/2020.
- Ordinanza n. Z00003 del 06/03/2020.
- Ordinanza n. Z00004 del 08/03/2020.
- Ordinanza n. Z00005 del 09/03/2020.
- Ordinanza n. Z00006 del 10/03/2020.
- Ordinanza n. Z00010 del 18/03/2020.

Viste le proprie Ordinanze:

- Ordinanza n. 28 del 14/03/2020.
- Ordinanza n. 29 del 14/03/2020.
- Ordinanza n. 30 del 15/03/2020.
- Ordinanza n. 31 del 19/03/2020.

Sottolineato che da una lettura organica e sistemica delle disposizioni nazionali e regionali emerge, a fronte di una grave crisi epidemiologica globale, la necessità di scongiurare la diffusione del contagio da Covid -19 al fine di salvaguardare il diritto fondamentale alla salute dei cittadini così come costituzionalmente sancito all'art. 32 della Costituzione e il diritto alla vita di cui all'art. 2 della medesima carta Costituzionale;

Evidenziato che l'inosservanza delle richiamate misure anche solo da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni richiamate finalizzate a contrastare il contagio da COVID 19;

Preso atto che le misure restrittive indicate nei citati provvedimenti pongono come obiettivo di carattere generale evitare la formazione di assembramenti di persone e più in generale lo spostamento che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Rilevato che, nonostante le misure di prevenzione di carattere Nazionale, Regionale e Comunale si segnala un'eccessiva circolazione di persone nel territorio di questo Comune;

Ritenuto al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale occorra adottare in ragione della diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di evitare ogni possibile situazione di assembramento.

Considerato l'invito della Prefettura di Roma ad intensificare i controlli in merito all'attuazione delle misure di contenimento in atto con particolare riferimento alle aree in cui si potrebbero verificare situazioni di affollamento come ad esempio aree urbane solitamente frequentate.

Ritenuto necessario disporre ulteriori misure restrittive sul territorio comunale per contenere ogni forma di contatto interpersonale, fattore principale della trasmissione del virus nonché sollecitare il rigoroso rispetto delle prescrizioni disposte dai suddetti provvedimenti governativi evitando ogni forma di spostamento se non per motivi oggettivi ed urgenti ed evitare il più possibile di uscire di casa;

Dato atto che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le attribuzioni del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

ORDINA

con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, allo scopo di prevenire e contrastare il rischio di contagio da COVID-19, in forza delle disposizioni di cui ai D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020, D.P.C.M. 11 marzo 2020:

1. E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.
2. Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

DISPONE

le attività sportive e motorie all'aria aperta sono consentite esclusivamente a coloro che ne hanno bisogno per oggettivi motivi sanitari, (certificati) nel rispetto delle dovute precauzioni (vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre che l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro) e nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni.

SOLLECITA

Tutta la cittadinanza ad attenersi rigorosamente alle misure restrittive disposte dai provvedimenti governativi, regionali e Comunali e non uscire di casa se non per i motivi oggettivi, urgenti ed indifferibili previsti dal Governo (lavoro, approvvigionamento alimentare e salute)

INVITA

i nuclei famigliari che per i motivi oggettivi, urgenti ed indifferibili debbono uscire da casa per l'approvvigionamento alimentare o l'acquisto di farmaci a farlo una sola persona per ogni nucleo;
la cittadinanza a non utilizzare gli erogatori pubblici di acqua, i display bancomat, distributori automatici e similari, senza avere avuto cura di indossare preventivamente i guanti sterili in lattice monouso;
in ogni spostamento, ad utilizzare dispositivi di protezione (mascherine)

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: Al Prefetto di ROMA; Alla Stazione Carabinieri di Sacrofano; Al Comando della Polizia Locale di Sacrofano.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo

pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Sacrofano, 20/03/2020

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Patrizia Nicolini